



Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento territorio-ambiente
Servizio di valutazioni ambientali
Pec dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Violazione ex art. 19 del Dlgs 152/06 e relativa sanzione emessa con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 ai sensi dell'art.29 Dlgs 15206 e successivo atto di notifica della violazione del 12.08.2020 - Scritti difensivi ex art 18 L. 689/81

PREMESSO IN FATTO CHE

- In data 20.12.2018 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (d'ora in avanti INFN o Laboratori) ha presentato l'istanza prot. n. 35936/2018 di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per l'installazione dell'esperimento Luna MV;
- i Laboratori infatti sono tenuti alla presentazione dell'istanza di VINCA in quanto ricadono interamente nell'area ZPS IT7110128 "Parco Nazionale del Gran Sasso- Monti della Laga", nell'area SIC IT71102020 "Gran Sasso e pertanto sono assoggettati al rispetto della normativa di cui al DPR 357/1997 (normativa VINCA); in aggiunta alla normativa Nazionale anche la Dgr 33/2019 della Regione Abruzzo impone ai laboratori di sottoporre "*ogni nuovo esperimento, prima dell'installazione, [...] a Valutazione di Incidenza Ambientale*";
- con giudizio n. 3020 del 19.03.2019, l'amministrazione ha ritenuto di dover sottoporre l'esperimento di Luna MV a verifica di assoggettabilità ex art. 19 Dlgs 152/06 sulla base di una presunta modifica a quanto esaminato nella VIA conclusasi con giudizio 2328/14;
- nella stessa riunione del 19.03.2019, su dichiarazione dei tecnici dei laboratori, l'amministrazione ha preso atto della parziale realizzazione della struttura in cemento relativa al bunker costruito all'interno della sala B destinato ad accogliere l'acceleratore e la sala di controllo;
- sempre durante la riunione, l'amministrazione ha dichiarato che la fattispecie in oggetto vista "*l'evidente atipicità del laboratorio di fisica nucleare, attivo dagli anni ottanta*" non rientri in nessuna di quelle previste dall'allegato II al Dlgs 152/06 e pertanto ha ritenuto di dover formulare un quesito al Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare "*sull'assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, relative sia alle modifiche delle opere strutturali che alle*



attività di laboratorio inerenti esperimenti che comportano lo stoccaggio di sostanze pericolose con capacità complessiva superiore a 1000 mc³”;

- in data 22.11.2019 i Laboratori hanno presentato la SCIA in sanatoria per aver parzialmente realizzato il bunker al competente Comune de L’Aquila;

- con giudizio n. 3225 del 4.08.2020, notificato all’INFN in data 10.08.2020, l’amministrazione, prendendo atto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dai Laboratori in merito alla captazione delle acque, nonché tenuto conto del comma 10 dell’art.4 del D.L 18 aprile 2019 n. 32, ha espresso *“parere favorevole alla procedura di VINCA e di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni”*;

- nello stesso giudizio l’amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione ex art. 29 dlgs 152/06 a fronte della realizzazione di opere prima dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, quantificando la stessa nel minimo edittale ovvero in euro 35.000,00;

- in particolare, l’art. 29 co.4 prevede che *“salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro”*;

- con atto rif. prot.n. 129935 del 4.5.2020 datato 11.08.2010 e notificato ai Laboratori in data 12.08.2020, l’amministrazione provvedeva alla notifica *“della violazione dell’art. 19 del D. Lgs. N. 152/06 e relativa sanzione emessa con Giudizio n. 3225 del 04/08/2020 ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. N. 152/06”*

Tanto premesso in fatto si osserva in

DIRITTO

1. Estinzione dell’obbligo di pagamento a fronte della mancata notifica della violazione nel termine di cui all’art. 14 L. 689/91

Ai sensi dell’art. 14 L.689/91 *“la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”*. Pertanto, l’autorità competente ha l’obbligo, una volta venuta a conoscenza del presunto illecito, di contestazione



immediata; solo nel caso in cui detta contestazione non possa avvenire, la norma fornisce un termine massimo di novanta giorni dall'accertamento della violazione, entro il quale notificare gli estremi della violazione stessa, pena l'estinzione della sanzione.

L'amministrazione ha elevato la sanzione per una presunta violazione dell'art. 19 Dlgs 152/06 in forza del disposto dell'art 29 co. 4 Dlgs 152/06, il quale prevede espressamente che “[...] *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro*”.

Orbene la violazione del comma richiamato, si concretizza nel momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'avvenuta violazione ovvero della preventiva realizzazione di un'opera rispetto alla presentazione dell'istanza di V.A. o di VIA. Non è infatti necessario che il procedimento, nel nostro caso di verifica di assoggettabilità, sia concluso ma è necessario che l'opera sia ex lege sottoposta a V.A. o a VIA e che vi sia il dato oggettivo della costruzione dell'opera o di parte di essa prima della presentazione dell'istanza.

L'amministrazione è venuta a conoscenza dell'avvenuta costruzione del bunker **in data 19.03.2019** per ammissione dei tecnici dei laboratori che partecipavano alla riunione del comitato ai fini dell'ottenimento del parere VINCA. Nella stessa sede l'amministrazione ha poi deciso di sospendere la procedura di VINCA e di sottoporre il progetto LUNA MV a verifica di assoggettabilità a VIA. Nel giudizio redatto tuttavia l'amministrazione pur dando atto della costruzione del bunker non ha contestato immediatamente la violazione ai laboratori; è da quella data (19.03.2019) quindi, che ha iniziato a decorrere il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/81 per la notifica agli interessati degli estremi della violazione. Per altro nessun atto di accertamento successivo risulta essere stato effettuato.

L'amministrazione in conclusione avrebbe dovuto notificare la sanzione entro il 17.06.2019 a nulla rilevando ai fini del computo del termine, l'avvenuta conclusione del procedimento di V.A. con il giudizio *CCR- VIA n. 3225* in data 4.08.2020.

Pertanto, l'obbligo di pagare la sanzione andrà dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ultimo cpv. L. 689/1981.

2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 Dlgs 152/06; violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co. 4 Dlgs 152/06; eccesso di potere

L'amministrazione applica la sanzione di cui all'art. 29 co. 4 Dlgs 152/06 sull'errato presupposto che l'esperimento Luna MV debba essere sottoposto a V.A. per legge in quanto integrante la



fattispecie di cui all'all. IV punto 8 lett.t). Nel giudizio prot. N. 3020 del 19.03.2019 si legge: *“considerato che per la realizzazione dell'intervento in oggetto sarà necessario per la linea di raffreddamento dei circuiti l'utilizzo di una quantità di acqua pari a 7 l/s si ritiene che l'intervento determini una modifica a quanto esaminato nella seduta del CCR-VIA con giudizio n. 2328 del 14.01.2014”*.

Il decreto legislativo 152/2006 contiene negli allegati alla parte seconda l'elenco delle opere che devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità.

In particolare il punto 8 lett. t dell'all. IV, richiamato dall'amministrazione, prevede che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”*.

Il progetto esaminato nel 2014 cui si riferisce l'amministrazione e che si presume modificato, è quello relativo alla derivazione delle acque ad uso industriale per il raffreddamento e per la costituzione di scorte idriche ai fini antincendio, conclusosi positivamente con giudizio 2328. L'opera in oggetto ricadeva nella fattispecie di cui alla lett. B All. III alla parte II del Dlgs 152/06 ovvero quei progetti *“per l'utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 l/t e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/s”*. I laboratori venivano pertanto autorizzati all'utilizzo di 100 l/s che sarebbero serviti per le linee di raffreddamento e per la creazione di scorte idriche, senza indicazioni ulteriori in merito alle singole quantità o ai singoli utilizzi.

Dalla lettura dello studio preliminare ambientale presentato in sede di CCR-VIA per la valutazione di incidenza ambientale del progetto LUNA MV, si evince che i laboratori per l'esperimento si sarebbero serviti di 7 l/s, prelevati dal totale dei 100 l/s autorizzati, per le linee di raffreddamento senza quindi andare a modificare in alcun modo la VIA ottenuta con giudizio 2328/2014.

Nonostante detta circostanza sia stata ribadita dai tecnici durante la riunione del 19.03.2019, l'amministrazione attraverso una lettura errata dello studio preliminare o per eccessiva cautela, ha deciso comunque di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità, ammettendo tuttavia nella formulazione del quesito al MATTM, che gli esperimenti condotti dai laboratori vista la loro atipicità non potessero essere ricompresi tra quelli elencati negli allegati alla parte II del Dlgs 152/06.



È evidente pertanto che l'amministrazione abbia deciso *motu proprio* di sottoporre a verifica di assoggettabilità l'esperimento LUNA MV, e non per un obbligo derivante dalla legge.

Da quanto sopra, emerge l'assoluta illegittimità del comportamento dell'amministrazione laddove la stessa ha elevato la sanzione di cui all'articolo 29 DLgs 152/06 nonostante la legge citata non preveda affatto che il progetto dei Laboratori debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità; tale sanzione, come visto, è applicabile invece solo nei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'obbligo di verifica di assoggettabilità: il testo dell'articolo infatti espressamente riporta l'inciso "*ove prescritte*".

D'altronde se così non fosse l'amministrazione avrebbe una eccessiva discrezionalità nell'applicazione di una sanzione pecuniaria, con il paradosso che i soggetti proponenti dovrebbero cautelativamente prima di iniziare un qualsiasi progetto, sottoporlo preventivamente a verifica di assoggettabilità al solo scopo di evitare la sanzione nel caso in cui poi l'amministrazione decida comunque di sottoporre il progetto alla verifica.

Detto comportamento oltre a configurare il vizio dell'atto per eccesso di potere violerebbe i principi costituzionali di legalità, efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre a violare il principio del legittimo affidamento del soggetto privato.

Alla luce di quanto detto essendo la motivazione addotta dall'amministrazione palesemente erronea nel merito la sanzione ex art. 29 DLgs 152/06, oltre ad essere illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere, appare anche carente di motivazione e pertanto andrà annullata

PQM

si chiede:

- a) declaratoria di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione irrogata con giudizio n. 3225 del 4.08.2020 e del conseguente atto di notifica della sanzione stessa del 12.08.2020;
- b) in subordine l'annullamento del provvedimento in oggetto e di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente nel frattempo adottato dalla Regione Abruzzo;
- c) ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si chiede di essere sentiti, anche disgiuntamente nelle persone degli avvocati Enrico Morigi, Lidia Flocco e Chiara Saltelli e dell'ingegnere Raffaele Adinolfi Falcone.

prof. Stefano Ragazzi





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0259668/20	07/09/2020	PEC	Mittente: LAB.NAZ.GRANSASSO@PEC.INFN.IT	

Oggetto: VIOLAZIONE EX ART. 19 DEL DLGS 152/06 E RELATIVA SANZIONE EMESSA CON GIUDIZIO N. 3225 DEL 4.08.2020 AI SENSI DELL'ART.29 DLGS 15206 E SUCCESSIVO ATTO DI NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE DEL 12.08.2020 - SCRITTI DIFENSIVI EX ART 18 L. 689/81

Impronta: 077467A85C59D76DB404EA867837FAEA0D5BC87177A4B5F6B8A6F34244C6804F